



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO: DITTA SIRTEC S.R.L. – P.IVA 02060960818 - DISCARICA DI RIFIUTI INERTI - CONTRADA CAVASENO - COMUNE DI ALCAMO (TP) – INTEGRAZIONI.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 4755 del 28 Agosto 2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Gaetano Valastro;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. 13/01/2003 n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/Ce – Discariche di rifiuti);
- VISTO il D.M. 27 settembre 2010 “definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”
- VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- Visto il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 - "Criteri di formazione delle tariffe" dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il Decreto prefettizio n. 59/2003/S.R.U del 26.06.2004 con la quale la Ditta Sirtec S.r.l con sede legale in via Rossetti n. 37 nel Comune di Alcamo (TP), è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 22/97, alla realizzazione della discarica di 2^ categoria tipo "A" in Contrada Cavaseno nel Comune di Alcamo (TP);
- VISTA la nota prot. n. 59/2003/S.R.U del 31/08/2004 con la quale la Ditta Sirtec S.r.l è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D. Lgs. 22/97 alla gestione dell'impianto sito in Contrada Cavaseno nel Comune di Alcamo (TP);
- VISTO il Decreto n. 1672 del 10/12/2010, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, intestato alla Ditta Sirtec S.r.l. con il quale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/2006, è stato rinnovato, per anni dieci, il provvedimento n. 59/2003/S.R.U del 31.08.2004 della Prefettura di Trapani relativo alla gestione della discarica di rifiuti inerti non pericolosi sita in Contrada Cavaseno nel Comune di Alcamo (TP);
- VISTA l'istanza del 08/04/2016 acquisita agli atti del Dipartimento in data 11/04/2016 al n. 15732, con la quale la Ditta SIRTEC S.r.l. con sede legale in via Rossetti n. 37 nel Comune di Alcamo (TP) chiede ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., ad integrazione del Decreto n. 1672 del 10/12/2010, l'inserimento dei codici CER 190112 (*ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11*) e CER 190114 (*ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13*);
- VISTA la nota del 06/02/2017 acquisita agli atti del Dipartimento in data 08/02/2017 al n. 5437, con la quale la Ditta, con riferimento alla superiore istanza, trasmette una relazione tecnica sull'ammissibilità in discarica, dei codici CER richiesti;
- VISTA la nota del 27/07/2017 acquisita agli atti del Dipartimento in data 27/07/2017 al n. 33051, con la quale la Ditta rappresenta l'urgenza del rilascio del provvedimento richiesto;
- VISTA la nota acquisita agli atti del Dipartimento in data 20/09/2017 al n. 39342, con la quale la Ditta, con riferimento alle precedenti istanze, trasmette l'elenco dei codici CER che possono essere ammessi nell'impianto in argomento;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento*;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività



imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

- VISTA l'iscrizione della Ditta Sirtec S.r.l. nella White List della Prefettura – U.T.G. di Trapani con validità fino al 16 Febbraio 2017 a tutt'oggi ancora efficace in quanto rientrante nella procedura di "in aggiornamento" così come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 Agosto 2013;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs.218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO il patto di integrità allegato al presente provvedimento;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 12/10/2017;
- RITENUTO di poter concedere la gestione dei codici CER di cui al dispositivo, in coerenza con quanto già fatto per impianti analoghi,
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del Decreto n. 1672 del 10/12/2010, nei termini di cui all'istanza;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 4 del Decreto n. 1672 del 16 Dicembre 2010 intestato alla **Ditta Sirtec S.r.l.**, con sede legale in via Rossetti n. 37 nel Comune di Alcamo (TP), è integrato dai seguenti codici CER, a condizione che siano sempre soddisfatti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, previsti dal D.M. 27 Settembre 2010 per la categoria discarica per rifiuti inerti ed in conformità al D.Lgs. n. 36/2003 e nei limiti della capacità massima di abbancamento già autorizzata:

CER	Descrizione
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010412	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
020402	Carbonato di calcio fuori specifica
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
101203	Polveri e particolato



101206	Stampi di scarto
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101301	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
101304	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
150107	Imballaggi in vetro
160120	Vetro
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170506	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
190307	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306
191205	Vetro
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)
200102	Vetro
200202	Terra e roccia
200303	Residui della pulizia stradale (limitatamente agli inerti derivanti dallo spazzamento o dallo sgretolamento del manto stradale)

ART. 2

I rifiuti possono essere ammessi in discarica solo se rispettano la definizione di rifiuto inerte di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/03 ed i criteri di ammissibilità in discarica di inerti di cui all'art. 5 del D.M. 27/09/2010.

ART. 3

La validità del presente Decreto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti elencati al precedente art. 1, preventivamente al loro conferimento in discarica, dovranno essere sottoposti a caratterizzazione di base (ai sensi dell'art. 2 del D.M. 27 Settembre 2010) da parte del produttore del rifiuto e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'allegato 1 al D.M. 27 Settembre 2010. I rifiuti giudicati ammissibili alla categoria di discarica, sulla base della predetta caratterizzazione di base, dovranno essere successivamente sottoposti alla verifica di conformità (art. 3 del D.M. 27 Settembre 2010) da parte del gestore della discarica, al fine di stabilire se gli stessi possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità di cui al D.M. 27 Settembre 2010. Ai fini della verifica di conformità dovranno essere utilizzate una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti utilizzando, nelle more dell'emanazione di una norma relativa al test di cessione a lungo termine, i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 al predetto D.M. 27 Settembre 2010. Sono esclusi da tale caratterizzazione di base i rifiuti di cui all'elenco riportato nella Tabella 1 del D.M. 27 Settembre 2010, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs.36/2003. Il gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni;
2. al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

3. nel corso di gestione deve essere verificata la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discardica, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e delle coperture;
4. la procedura di chiusura della discardica sarà avviata al raggiungimento dei quantitativi autorizzati;
5. deve essere eseguita una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2 al D.Lgs. n. 36/2003. La campagna di monitoraggio delle acque sotterranee deve essere condotta almeno una volta l'anno in almeno tre punti d'acqua esistenti (pozzi – uno a monte e 2 a valle secondo la direttrice di falda). L'individuazione dei pozzi e le risultanze dei monitoraggi devono essere trasmessi oltre che a questo Dipartimento, anche al Dipartimento A.R.P.A. Provinciale. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato dando un preavviso di almeno 30 giorni alla competente Struttura Territoriale dell'ARPA;
6. ai fini del monitoraggio delle acque sotterranee, i controlli devono essere estesi a tutti i parametri indicati in Tab. 1, punto 5 dell'Allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003;
7. i cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale;
8. il controllo dei fattori ambientali, nelle fasi di realizzazione, gestione e post-chiusura, con le relative modalità di prelevamento, di campionamento e di frequenza dovrà essere realizzato secondo quanto previsto nell'elaborato di progetto b.11 - Piano di Sorveglianza e Controllo e comunque rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato 2 del D. Lgs.vo n. 36/2003;
9. le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da eventuali spandimenti o da operazioni di estinzione di eventuali incendi, e relative all'area servizi interna a quella d'impianto devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
10. lo scarico dei servizi della zona uffici deve essere autorizzato;
11. per la gestione degli impianti e dei servizi devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti;
12. la chiusura definitiva della discardica deve essere preventivamente approvata dall'Assessorato regionale all'Energia e Servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
13. la durata degli obblighi discendenti dal Piano di gestione in fase post-operativa della discardica viene fissato in anni cinque dalla effettiva chiusura della discardica;
14. anche dopo la chiusura definitiva della discardica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discardica può comportare rischi per l'ambiente;
15. il soggetto gestore dovrà provvedere annualmente ad inviare all'autorità di controllo una relazione illustrante i risultati complessivi dell'attività della discardica;
16. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm.ii.;
17. la Ditta dovrà provvedere ad aggiornare il Piano Economico-Finanziario, entro la fase di gestione dell'opera, qualora si riscontrino eventuali variazioni nei costi di costruzione e di gestione della discardica;
18. per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto valgono gli obblighi, le prescrizioni, i divieti e i limiti di cui al D.Lgs. n. 36/2003 ed al D.M. 27/09/2010 che la Società ha l'obbligo di rispettare.

ART. 4

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART. 5

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 6

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART. 7

Restano validi i contenuti e le prescrizioni di cui al D.D.G. n. 1672 del 10/12/2010, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 8


Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 9

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Alcamo (TP), Libero Consorzio Comunale di Trapani, Prefettura di Trapani, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. ST di Trapani, Servizio 5 Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 17 NOV. 2017

IL DIRIGENTE
 Servizio 7 – Autorizzazioni
 (Arch. Antonia Stella)




IL DIRIGENTE GENERALE
 (Dott. Gaetano Valastro)

